



Giovedì 18/07/2024

'Ritorsivo' il licenziamento a seguito del rifiuto del part-time

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 18547 pubblicata l'8 luglio 2024 ha chiarito che, mentre il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformazione del part time in full time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell'art. 8,1 comma d.lgs. 81/2015, il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time deve essere considerato ritorsivo, in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 d.lgs. 81/2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.

Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullità del recesso previsto dell'art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria stabilita dall'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale.

<https://www.cortedicassazione.it>